



VIII LEGISLATURA (2005 - 2010)
Eletto il 16 settembre 2009.
In carica fino al 12 maggio 2010.

Bruno Astorre è nato l'11 marzo del 1963 a Roma. Frequenta dal novembre del 1982 al luglio del 1987 la facoltà di "Economia e commercio" presso la "Luiss Guido Carli - Libera università internazionale degli Studi sociali", dove consegue la Laurea con 110 e lode.

Provenendo dal mondo del volontariato cattolico, milita nelle formazioni giovanili della Democrazia Cristiana per poi approdare nel Partito della Margherita.

Dal 2005 al 2010 fa parte, attivamente, della giunta di centrosinistra che guida la Regione Lazio nel corso dell'VIII Legislatura.

E' assessore ai Lavori Pubblici della Regione Lazio. A questa delega, è affiancata quella della Politica della Casa.

Il 17 settembre 2009 viene eletto Presidente del Consiglio Regionale del Lazio, con il difficile compito di traghettare la Regione sino alla fine della legislatura.

Un impegno assunto con spirito di servizio e al contempo con grande onore. Bruno Astorre inaugura il mandato con l'approvazione della legge che contrasta la criminalità organizzata e istituisce nel Lazio, prima regione d'Italia, l'Agenzia per i beni confiscati. Assiste e dà impulso ad un intenso lavoro da parte dell'Assemblea: le leggi improntate al rilancio dell'economia, al sostegno dell'occupazione, alla promozione delle pari opportunità ne sono una testimonianza concreta.

Nella IX legislatura ricopre il ruolo di Vicepresidente del Consiglio regionale del Lazio.



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO



Legge regionale 20 ottobre 2009, n. 23

Disposizioni in materia di formazione sanitaria di primo soccorso degli operatori del trasporto pubblico locale

Art. 1 (Finalità)

1. La Regione, con la presente legge, interviene per garantire una formazione di base ai conducenti dei mezzi adibiti al trasporto pubblico locale finalizzata alla gestione dell'emergenza sanitaria che permetta, ai medesimi soggetti, di prestare una prima immediata attività di assistenza nel caso di incidenti o di altre particolari situazioni.

Art. 2 (Formazione dei conducenti dei servizi di trasporto pubblico locale)

1. I soggetti gestori del trasporto pubblico locale di cui alla legge regionale 16 luglio 1998, n. 30 (Disposizioni in materia di trasporto pubblico locale) e successive modifiche, nell'ambito della loro autonomia organizzativa, sono tenuti a garantire la frequenza di appositi corsi formativi di primo soccorso sanitario per i conducenti dei mezzi utilizzati per l'espletamento del servizio.

2. La Regione, per le finalità di cui all'articolo 1, può stipulare appositi protocolli d'intesa con enti ed organismi nonché con società scientifiche e società di formazione operanti nel settore dell'emergenza sanitaria per facilitare la realizzazione delle attività formative di cui alla presente legge.

Art. 3 (Contratti di servizio)

1. I contratti di servizio vigenti, stipulati dalla Regione ai sensi dell'articolo 6 della l.r. 30/1998, sono adeguati di diritto alle dispo-

sizioni della presente legge.

2. Gli enti locali, relativamente ai servizi di loro competenza, esercitano funzioni di vigilanza e controllo sulla corretta applicazione delle disposizioni della presente legge.



Legge regionale 20 ottobre 2009, n. 24

Disposizioni per favorire l'uso sociale dei beni immobili confiscati alla criminalità organizzata.

Istituzione dell'Agenzia regionale

Art. 1 (Finalità)

1. La Regione interviene con la presente legge per favorire, nell'ambito delle proprie competenze, la destinazione, l'assegnazione e la gestione dei beni immobili confiscati alle organizzazioni criminali, ai fini del loro ottimale utilizzo sociale, in coerenza con quanto previsto all'articolo 2 undecies, comma 2, lettera b) della legge 31 maggio 1965, n. 575 (Disposizioni contro la mafia) e successive modifiche.

Art. 2 (Agenzia regionale per i beni confiscati alle organizzazioni criminali nel Lazio - ABECOL)

1. Per le finalità di cui all'articolo 1 è istituita, ai sensi della legge regionale 1 febbraio 2008, n. 1 (Norme generali relative alle agenzie regionali istituite ai sensi dell'articolo 54 dello Statuto. Disposizioni transitorie relative al riordino degli enti pubblici dipendenti) l'Agenzia regionale per i beni confiscati alle organizzazioni criminali nel Lazio (ABECOL).

2. L'ABECOL ha autonomia gestionale, organizzativa, finanziaria e contabile, ai sensi dell'articolo 2 della l.r. 1/2008.

**CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO
SEDUTA DI MERCOLEDI' 16 SETTEMBRE 2009**

Argomento all'ordine del giorno è l'elezione del Presidente del Consiglio regionale. È prevista una prima votazione e poi altre due votazioni se non si riesce a raggiungere il quorum necessario per la elezione.



Saluto del Presidente neoeletto

Bruno Astorre: Sono un po' emozionato [...] Care colleghe e cari colleghi, accolgo questa votazione con tanta soddisfazione. Chi mi conosce sa che sono stato sempre un animale di Aula, un animale politico, ho fatto tante volte il

consigliere comunale, provinciale, regionale, quindi presiedere l'Assemblea legislativa più importante del Lazio io credo che sia un onore di cui voglio ringraziare innanzitutto il Presidente Marrazzo, che me lo ha chiesto, il Capogruppo del Pd Parroncini, che oggi ha formu-

lato la proposta, tutti i consiglieri che mi hanno voluto votare andando anche al di là del mero schieramento di maggioranza, e anche tutti i consiglieri che non mi hanno votato. [...] Quindi vi ringrazio, ripeto, ringrazio tutti, ringrazio tutto il Consiglio regionale che ha voluto dare un sostegno al Presidente del Consiglio che è andato anche al di là e molto al di là della maggioranza che l'ha proposto. Questo mi carica di maggiori responsabilità, ma assicuro a tutti un equilibrio ed una correttezza maggiori nello svolgimento della mia funzione. Grazie.

3. La Giunta regionale, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di sicurezza, adotta, sentite le commissioni consiliari competenti, il programma annuale di attività e gli altri atti di indirizzo e direttiva ai quali essa deve conformare la propria azione. La Giunta regionale esercita altresì la vigilanza e il controllo nei confronti dell'ABECOL.



Legge regionale 23 ottobre 2009, n. 25

Disposizioni per la tutela e la regolamentazione dei campeggi e soggiorni socio-educativi e didattici nel territorio della Regione Lazio

Art. 1 (Finalità)

1. La Regione Lazio riconosce e tutela le attività educative, didattiche, sociali che organizzazioni e associazioni giovanili senza scopo di lucro intendono realizzare nell'ambito dei loro fini istituzionali e statutari mediante l'attivazione di campeggi e soggiorni sul territorio regionale.

2. Le attività disciplinate dalla presente legge non si considerano attività di campeggio e di soggiorno ai sensi della legge regionale 6 agosto 2007, n. 13 (Organizzazione del sistema turistico regionale. Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 "Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo" e successive modifiche) e successive modifiche e dei regolamenti regionali 24 ottobre 2008, n. 16 (Disciplina delle strutture ricettive extralberghiere) e successive modifiche e 24 ottobre 2008, n. 18 (Disciplina delle strutture ricettive all'aria aperta) e successi.



Legge regionale 23 ottobre 2009, n. 26

Disciplina delle iniziative regionali di promozione della conoscenza del patrimonio e delle attività culturali del Lazio

Art. 1 (Finalità e oggetto)

1. La Regione, in attuazione degli articoli 7, comma 2, lettera h) e 9 dello Statuto, promuove e sostiene la conoscenza del patrimonio e delle attività culturali del Lazio, al fine di valorizzarne in

particolare la storia, l'identità, il pluralismo delle espressioni e l'integrazione nel contesto nazionale ed internazionale.

2. Per il raggiungimento delle finalità di cui al comma 1, la presente legge disciplina un sistema coordinato di iniziative di marketing territoriale per far conoscere e promuovere le numerose opportunità culturali del territorio.

Art. 2 (Tipologia delle iniziative)

1. Il sistema coordinato di cui all'articolo 1, comma 2, comprende iniziative funzionali al rafforzamento dell'identità e della competitività territoriale e all'aumento dell'attrattività del patrimonio e delle attività culturali del Lazio nei confronti dei potenziali flussi di utenza, sia individuale che organizzata, e in particolare:

- a) la promozione dei beni culturali inerenti al patrimonio storico, artistico, archeologico, etnoantropologico, monumentale, paesistico e delle tradizioni locali presenti nel territorio regionale;
- b) la realizzazione di campagne promozionali in Italia e all'estero con riferimento ai beni ed alle attività culturali del Lazio;
- c) la promozione di conferenze, di dibattiti, di seminari, di convegni e di congressi;
- d) l'ideazione e la realizzazione di prodotti audiovisivi e supporti editoriali e la diffusione di pubblicazioni ed altro materiale informativo utile ad una efficace campagna di comunicazione;
- e) l'attivazione, diretta o in convenzione, di strumenti di comunicazione con particolare riferimento alle nuove tecnologie digitali;
- f) la qualificazione e la valorizzazione di percorsi storici e di itinerari culturali.



Legge regionale 06 novembre 2009, n. 28

Misure a sostegno dell'occupazione e del reinserimento nel mondo del lavoro per coloro che hanno superato i quaranta anni di età

Art. 1 (Finalità)

1. La Regione, nell'esercizio delle proprie competenze legislative ed amministrative in materia di occupazione, nel rispetto della Costituzione, dei principi della legislazione statale, dello Statuto e dell'ordinamento europeo, al fine di garantire l'attuazione dei principi di non discriminazione nell'accesso al mercato del lavoro e di parità di trattamento economico e normativo, favorisce l'inserimento ed il reinserimento nel mercato del lavoro di cittadini disoccupati ed inoccupati con più di quaranta anni di età, quale categoria a rischio di esclusione sociale.

Art. 2 (Incentivi)

1. La Regione concede incentivi alle imprese e a consorzi di imprese, nei limiti della quota

de minimis, ai sensi della normativa comunitaria, che assumano personale con contratti a tempo indeterminato in possesso del requisito anagrafico di cui all'articolo 1 e nel rispetto dei criteri e modalità di cui all'articolo 3.



Legge regionale 06 novembre 2009, n. 28

Promozione della costituzione di una società per azioni a partecipazione regionale ai fini dei collegamenti marittimi con le isole pontine denominata Laziomar s.p.a.

Art. 1 (Promozione della costituzione della Laziomar s.p.a.)

1. In sede di prima applicazione delle disposizioni di adeguamento alla normativa comunitaria in materia di liberalizzazione delle rotte marittime, di cui all'articolo 19 ter del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135 (Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e per l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità Europee), convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166, la Regione, in conformità all'articolo 56 dello Statuto regionale, promuove la costituzione di una società per azioni a totale partecipazione regionale per l'esercizio del servizio pubblico di cabotaggio marittimo regionale, denominata Laziomar s.p.a., ai fini dell'acquisizione a titolo gratuito, ai sensi dell'articolo 19 ter, comma 3, del d.l. 135/2009 convertito dalla l. 166/2009, del ramo d'azienda ceduto dalla Campania regionale marittima s.p.a. (Caremar) relativo ai collegamenti marittimi con le isole pontine.

2. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 19 ter, commi 8 e 9, lettera b), del d.l. 135/2009 convertito dalla l. 166/2009, entro il 28 febbraio 2010 la Regione avvia le procedure per la privatizzazione della Laziomar s.p.a. attraverso la pubblicazione del bando di gara per la selezione del socio privato e la contestuale attribuzione di specifici compiti operativi connessi alla gestione del servizio, mediante procedure competitive ad evidenza pubblica conformi all'articolo 23 bis, comma 2, lettera b), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, come modificato dall'articolo 15, comma 1, lettera b), del d.l. 135/2009 convertito dalla l. 166/2009.